



COMUNE DI CARRARA

Bollo

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 23184/6518-90

Anno 1991

S A N A T O R I A

Pratica n. 181

IL SINDACO

Vista la domanda in data 3 agosto 1990 presentata dal Sig. VENTURINI ARNALDO
 nato a Carrara 31.5.1925
 residente in Fossone via Fossone Basso C.F. VNT RLD 25E31 B832H
 registrata il 3.8.1990 al Prot. Gen. n° 23184
 corrispondente al n° 6518 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-
 chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ampliamento fabbricato ad uso commercio
ed abitazione - IN SANATORIA AI SENSI ART. 13 LEGGE 47/85 -

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 67 particella n° 134-135-371
 posta in Fossone Via Fossone Basso

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 352
 in data 30.10.90;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 44 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
 del 4.10.1990;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°
 in data

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°
 del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla con-
 cessione;

VISTO L'ART. 13 LEGGE 47/85;

D I S P O N E A SANATORIA

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. VENTURINI ARNALDO

*Rev.
n° 3008
del 25/6/91*

residente a Fossone Via Fossone Basso n. 10
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori
di ampliamento fabbricato uso commercio e abitazione in Via Fossone Basso
a Fossone

secondo il progetto costituito da n° una tavole che si allega quale parte integrante del
presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10,
la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urba-
nizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega
con il numero e fa parte integrante della presente concessione la conven-
zione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con
il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella con-
venzione stessa;

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione** **ART.13 LEGGE 47/85**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lette-
ra), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di
L. 4.594.000 lire quattromilionicinquecentonovantaquattromila

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15
febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n°
del il contributo è stata suddiviso in rate.

L'importo di lire 4.594.000 (lire quattromilionicinquecentonovantaquattromila)
al totale
relativo ~~alla data~~ risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 5861-3862
del 13.6.91

Le successive, rate dell'importo di lire (lire
.....) ciascuna verranno versate rispettivamente en-
tro dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato ade-
guata ed idonea garanzia di lire (lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma let-
tera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire
viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio, n. alloggi, la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. ART. 13 LEGGE 47/85**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. 918.000 (Lire novecentodiciottomila)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il pagamento totale della somma di cui sopra è stato effettuato con Rev. n. 3861 e 3862 del 13.6.91.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

~~I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente concessione e ultimati entro tre anni dalla stessa data.~~ — A SANATORIA —

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

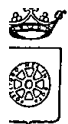
Carrara, addì 15 GIU 1991

IL SINDACO

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì 15.6.91

IL CONCESSIONARIO



COMUNE DI CARRARA

PIAZZA 2 GIUGNO - CARRARA

C.F. 00079450458

UFFICIO URBANISTICA

Prot. n. 23184/6518-90

li' 15 GIU. 1991

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE AD EDIFICARE - COMUNICAZIONE.

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. VENTURINI ARNALDO
VIA FOSSONE BASSO N. 10
FOSSONE - CARRARA

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 4/8/90 (classificata al n. 23184/6518) con la quale si richiede la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28.1.77, n.10, per lavori di AMPLIAMENTO FABBR. AD USO COMMERCIO ED ABITAZIONE IN VIA FOSSONE BASSO A FOSSONE. Si comunica che a seguito del parere espresso dalla COMMISSIONE EDILIZIA nella seduta del 4.10.1990 VER. N. 44 la medesima e' stata accolta a condizione: IN VIA DI SANATORIA AI SENSI ART. 13 LEGGE 47/85 .

La concessione potra' essere rilasciata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA COMPROVANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE;
- EVENTUALE DELEGA PER IL RITIRO DEGLI ATTI;
- RICEVUTA COMPROVANTE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI PER RITIRO CONCESSIONE;
- UNA MARCA DA BOLLO DA LIRE 20.000;

1) Si allega lettera indicante:

- a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale e relativi agli oneri richiesti ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione),
- b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi del - l' art. 47 della Legge 5.8.78 n. 457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione;
- c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 11 secondo comma della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10, e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione.

2) SI PRECISA CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE IN ALCUN MODO ATTESTAZIONE DI AVVENUTA FIRMA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL SINDACO O CHE LA FIRMA STESSA E' SUBORDINATA AGLI ADEMPIMENTI E AI PAGAMENTI SUDETTI.

3) Che dalla data di ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma quarto della Legge 28.1.77, n.10 per l'inizio dei lavori e di tre anni per l'ultimazione.

Gli atti necessari per il rilascio della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro un anno pena decadenza dell'accoglimento di cui in premessa.

N.B.: Gli Uffici sono aperti al pubblico nei giorni di: LUNEDI' - GIOVEDI' - SABATO dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

/fg

IL SINDACO



31
RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno millenovecento.....

addi 15 del mese di luglio

io sottoscritto messo comunale incaricato, ho notificato ad ogni effetto di legge e perché ne abbia piena conoscenza copia del presente atto al

Sig. Neri Amadori

nella sua residenza

consegnandola a mani del

FIRMA DEL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

VIA ROSONE BASSO N. 10
TOSCANO - CANTARA



Con riferimento alla domanda presentata dalla Sig. Neri Amadori (classificata al n. 2184/515) con la quale si richiede la concessione di cui all'art. 10, par. 1, del D.L. n. 10, per lavori di ampliamento FABBR. AD USO COMMERCIO ED ABITAZIONE IN VIA ROSONE BASSO, si comunica che a seguito del favore espresso dalla COMMISSIONE MUNICIPIALE nella seduta del 14/10/1910, l'Amministrazione comunale ha deliberato di concedere la concessione di cui all'art. 10, par. 1, del D.L. n. 10, per lavori di ampliamento FABBR. AD USO COMMERCIO ED ABITAZIONE IN VIA ROSONE BASSO, con la condizione che la concessione sia revocabile in ogni momento.

La concessione potrà essere rilasciata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA CONSOBANTE L'AVANZO VERBALE DEGLI ONERI DI CONCESSIONE;
- RAVVIAZIONE DELLA RICHIESTA PER IL RITIRO DEGLI ATTI;
- RAVVIAZIONE CONSOBANTE LA PAGAMENTO DEI DIRITTI PER RITIRO CONCESSIONE;
- LA MARCA DA TONDO DA N. 20/100;

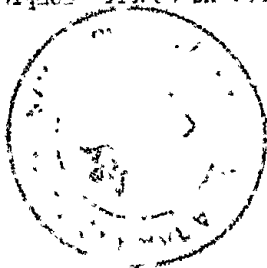
1) - Si allega lettera intestata al: a) gli oneri dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria comunale e relativi ad oneri richiesti al sensi di legge, oneri di urbanizzazione e costo di concessione;

b) pagamento per il pagamento degli oneri di urbanizzazione prima e seconda, ai sensi del D.L. n. 10, art. 10, par. 1, e importo della garanzia di costituzione e di valore del comune per il pagamento delle rate non corrisposte a titolo del riscatto della concessione;

c) pagamento per il pagamento del contributo di costo di concessione, ai sensi del D.L. n. 10, art. 10, par. 1, e importo della garanzia di costituzione e di valore del comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione.

d) - La richiesta di CONCESSIONE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE LA CONCESSIONE, SUBORDINATA ALL'ACQUISTO E AL PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL SINDACO O PER LA RIMA STESSA E, SUBORDINATA ALL'ACQUISTO E AL PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE.

e) - La data di ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma 1 della legge n. 17, art. 10, par. 1, per l'inizio dei lavori e di tre anni per l'ultimazione. f) - Gli oneri per il ritiro della concessione, l'inizio richiesta, non possono essere corrisposti che in una decisa decisa dell'Amministrazione di cui in pratica.



in allegato

La presente è stata esposta al pubblico per la durata di 15 giorni, a partire dal giorno della pubblicazione, per consentire a tutti di esprimere le loro osservazioni.



COMUNE DI CARRARA

23184/6518-90
N. _____ di prot.

li _____

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE AD EDIFICARE - COMUNICAZIONE

RACCOMANDA R.R.

Ven. Sig. V. Lomane Bono, 10 - Lomane

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 14.8.90 (classificata al n. 23184/6518) con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28.1.77, n. 10, per lavori di ampliamento del piccolo polo commerciale ed abitativo in via Lomane Bono a Lomane.

Si comunica, che a seguito del parere espresso dalla COMMISSIONE EDILIZIA nella seduta del 4/10/90 la medesima è stata accolta a condizioni in via Lomane Bono.

La concessione potrà essere rilasciata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA CONTROVANTE L'AVVERITO VERSAMENTO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE;
- X - EVENTUALE DEFECA PER IL RITIRO DEGLI ATTI;
- X - RICEVUTA CONTROVANTE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI PER RITIRO CONCESSIONE;
- X - UNA MARCA DA BOLLO DA L. 10.000;

1) Si allega lettera indicante:

- a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale e relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo costruzione);
- b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 47 della Legge 5.8.1978, n. 457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione;
- c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 11 secondo comma della Legge 28.1.1977, n. 10, e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione.

2) SI PRECISA CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE NON COSTITUISCE IN ALCUN MODO ATTESTAZIONE DI AVVENUTA FIRMA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL SINDACO E CHE LA FIRMA STESSA E' SUBORDINATA AGLI ADEMPIMENTI E AI PAGAMENTI SUDETTI.

3) che dalla data di ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma quarto della Legge 28.1.1977, n. 10 per l'inizio dei lavori e di tre anni per l'ultimazione.

Gli atti necessari per il rilascio della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro un anno prima decorrenza dell'adempimento di cui in premessa.

X Scadenza in loco art 13
del 4/7/85

IL SINDACO

/fg